

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E PLURALISMO SCOLASTICO

SOMMARIO: 1. Il diritto all'istruzione come diritto assoluto. – 2. La normativa comunitaria e internazionale sull'attività educativa. – 3. La garanzia di una libertà di scelta in materia di pubblica istruzione. – 4. La parità scolastica come fondamento del pluralismo in questo settore. – 5. La scuola confessionale. – 6. L'idoneità della scuola non statale a garantire l'educazione ai valori morali. – 7. La lotta contro la scuola privata.

1. Il diritto all'istruzione è un diritto assoluto, sotto il profilo della prestazione che deve essere posta in essere per salvaguardarlo, e quindi come diritto sociale che non può essere negato ad alcuno.

Fin dall'epoca dell'Unificazione si è affermato il principio della statalità del Servizio scolastico, il quale implica che necessariamente venga assicurata l'istruzione pubblica e gratuita all'intera collettività, e che chiunque abbia diritto ad ottenerla; diritto che per la scuola dell'obbligo è anche un dovere imposto ai cittadini. Questo principio non scritto, che già si ricavava dalla legislazione vigente nel periodo dello Statuto Albertino, è stato codificato nella Costituzione repubblicana del 1948.

Dispone l'art. 34 della Costituzione: "L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita" (2° comma). In tal modo si impone allo Stato da un lato l'obbligo di elargire una prestazione fondamentale nei confronti dei consociati, quale è l'attività educativa e formativa – e la prestazione effettuata dallo Stato deve essere gratuita –, e dall'altro si impone ai cittadini l'obbligo di usufruirne per almeno otto anni. Questa norma, sotto questo aspetto, ha una sua peculiarità che la differenzia dalle altre manifestazioni dello Stato sociale, nelle quali – come nel caso della salute – (art. 32, 2° comma) – la decisione di usufruirne è interamente rimessa alle scelte del singolo. Inoltre statuisce il 2° comma dell'art. 33 della Costituzione: "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi". Questa disposizione, prima ancora di conferire allo Stato un potere di regolamentazione della materia, viene a conferire, a favore di tutti i consociati, un ben preciso diritto sociale all'istruzione, che deve essere adempiuto dagli organi pubblici, e precisamente da quelli statali.

Nella scuola dell'obbligo non c'è soltanto il dovere dello Stato di corrispondere la prestazione educativa, in risposta ad una richiesta dei genitori degli alunni, che sono i soggetti interessati, ma vi è anche l'imposizione di un obbligo specifico a tutti i consociati di richiedere l'istruzione scolastica, e di costringere il minore a frequentarla. Il diritto si cumula dunque con il dovere di richiedere la prestazione, che deve essere assicurata gratuitamente dallo Stato. Al dovere dello Stato si contrappone un diritto che è anche un obbligo imposto ai cittadini.

Attraverso la normativa che disciplina il Servizio scolastico, il principio di universalità e gratuita della prestazione è stato riaffermato nella sua absolutezza, in quanto è imposto in via immediata e diretta l'obbligo di garantire a tutti le relative prestazioni e, correlativamente, è conferito ai singoli un diritto soggettivo perfetto ad essere destinatario dell'attività educativa, quando ne ricorrano i relativi presupposti. La tutela di questo diritto inviolabile, considerato da un punto di vista previdenziale, richiede una positiva attività rivolta allo scopo, alla quale è dedicato il

Servizio scolastico nella sua colossale, multiforme ed articolata struttura; e ciascuno ha diritto di usufruirne senza condizioni.

Fra tutti i diritti inviolabili dell'uomo, quello all'istruzione e alla formazione è fra i più intensamente tutelati, in quanto la Costituzione lo configura come diritto immediatamente esigibile ad ottenere certe prestazioni, senza condizioni di pagamento o di altro genere. Perfino molte fra le più essenziali prestazioni sanitarie richiedono un sia pur modesto pagamento, mentre l'iscrizione a scuola, nemmeno per i più alti gradi degli studi, lo richiede mai.

2. La statalità del Servizio scolastico non esclude tuttavia la presenza della scuola non statale.

Il diritto all'istruzione, proprio in quanto assoluto, deve tradursi nella possibilità accordata ai genitori di scegliere, anche al di fuori della scuola pubblica, l'attività educativa che intendono impartire ai propri figli. Al riguardo, norme internazionali e comunitarie sono esplicite in tal senso.

Statuisce l'art. 13 del "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali", approvato a New York il 16 dicembre 1966, ed entrato in vigore nel nostro ordinamento il 23 marzo 1976: "Gli Stati parte del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni" (ulteriore paragrafo 1); "Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel I paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita da tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti dallo Stato" (ulteriore paragrafo 2). Secondo l'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, "I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai figli" (3° paragrafo). La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede, all'art. 14, il diritto all'istruzione: "La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'istruzione e all'educazione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettate secondo le leggi nazionali che ne regolano l'esercizio" (3° comma). Tale disposizione della Carta dei diritti fondamentali, ai sensi dell'art. 6, 1° paragrafo, del Trattato di Lisbona, ha "lo stesso valore giuridico dei Trattati", mentre il 2° paragrafo dello stesso articolo statuisce che "L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Infine l'art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali statuisce che "Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche". Tale libertà di scelta è dunque, attraverso tali norme, garantita in maniera assoluta, come diritto di libertà che presuppone il pluralismo scolastico.

Attraverso queste molteplici norme, il diritto di istituire scuole non statali, e il diritto dei genitori di scegliere il tipo di istruzione adatto ai propri figli, secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, anche al di fuori della scuola pubblica, è espressamente garantito, anche se si rinvia alle legislazioni vigenti dei singoli Stati, che però sono obbligati a rispettare questo fondamentale principio.

Nei confronti dei figli minori la scelta dell'istruzione deve spettare ai genitori, e lo Stato non deve sostituirsi ad essi, come purtroppo è accaduto, e accade, nei regimi totalitari.

3. Il diritto all'istruzione non è che una specificazione dei diritti di libertà, che tutelano il potere giuridico con il quale l'individuo richiede allo Stato certe prestazioni, determinandosi ad agire secondo la propria volontà, per i fini che esso liberamente si sceglie. Ciascuna persona, in quanto tale, gode di un siffatto diritto, che la salvaguarda in una delle manifestazioni del suo agire. La scelta del tipo di scuola, e quindi la possibilità accordata a ciascun cittadino di far frequentare ai propri figli la scuola che più gli aggrada, è l'essenza del diritto all'istruzione, così come analogamente accade per ogni altro diritto di libertà. Scegliere significa avere la capacità giuridica di frequentare indifferentemente uno dei tipi di scuola che si offrono alla collettività. La scelta è l'atto di volontà con cui si aderisce ad una di queste possibilità, escludendo le altre.

Una scelta può esservi in quanto tutte le varie scuole siano costituzionalmente consentite, e quindi anche la scuola non statale sia salvaguardata, e il cittadino sia libero di frequentarla. La garanzia costituzionale del diritto all'istruzione si articola in due distinti momenti: quello della garanzia dell'attività educativa in sé considerata, che è comprensiva anche della scuola non statale; e quello della libertà di scelta della scuola da frequentare. Di questi due momenti, quello più delicato è il secondo, nel senso che esso presuppone necessariamente che sussista una garanzia costituzionale della scuola privata oltre che di quella pubblica; e nello stesso tempo in quella non si esaurisce, perché può esservi tale ultima garanzia, e può non essere assicurato a tutti il diritto di accedervi, per interferenze che vengano arrecate alla libera scelta.

La libertà di scelta si può esercitare nell'ambito di un unico Servizio scolastico, oppure può avere ad oggetto sia la scuola pubblica che quella privata, garantendo, in questa seconda ipotesi, quel pluralismo ideologico che si identifica con la stessa democrazia, della quale costituisce la quintessenza. Una libertà di scelta nell'ambito della scuola pubblica, pur essendo di per sé utile e significativa, viene però a negare quella libertà di pensiero che invece costituisce un valore assoluto. La scuola pubblica ha una sua necessaria uniformità, anche se di fatto vi sono necessariamente delle disuguaglianze tra i vari istituti scolastici; onde una libertà vera esige che vi siano scuole ideologicamente differenziate. Il Servizio educativo deve dunque tenere conto di questo diritto fondamentale, garantito dalla Costituzione, che costituisce il contenuto della libertà educativa, la quale si traduce nella libertà di ciascun genitore di impartire ai propri figli l'educazione che più reputa opportuna.

Ogni diritto di libertà ha per contenuto la scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti; e come la libertà di manifestazione del pensiero in tanto esiste, ed è veramente tale, in quanto vi sia un pluralismo ideologico, ed l'individuo non sia costretto ad accettare un'ideologia che gli venga imposta, così altrettanto deve dirsi per la libertà di scelta dell'attività formativa, che di quella ideologica costituisce la necessaria premessa. Questo concetto, egregiamente espresso dalle disposizioni internazionali e comunitarie che abbiamo richiamato, è parte integrante della nostra Costituzione.

La presenza di un'ideologia propria dei consociati, qualunque essa sia, purché conforme ai precetti costituzionali e non sovversiva, non solo è pienamente ammessa, ma costituisce l'essenza di quel pluralismo sul quale si basa la democrazia. Sono i regimi totalitari quelli che ammettono soltanto l'ideologia del partito al potere, che viene imposto attraverso la scuola pubblica, essendo rigorosamente vietato ogni insegnamento diverso da quello, e proprio della scuola privata. La contrapposizione: privato=ideologizzazione e falsità, pubblico=imparzialità e obiettività, si

identifica con la teorizzazione dello Stato assoluto, secondo cui solo gli organi pubblici – che impongono l'ideologia del partito al potere – sono depositari della verità. La libertà dell'insegnamento, così come quella dell'arte e della scienza dalla quale deriva – quale diritto umano inviolabile tutelato dall'art. 2 della Costituzione, prima ancora che dal più specifico art. 33, 1° comma – per essere veramente tale, deve essere riconosciuta nella sua pienezza. Ed un vero pluralismo presuppone quindi la valorizzazione della scuola non statale, e la possibilità di accedere anche a quest'ultima, e non solo alla scuola pubblica. Il pluralismo ideologico della scuola non è che il riflesso della libertà di opinione e della manifestazione del pensiero, quale si esprime attraverso progetti educativi, che rispecchiano attività culturali che in senso lato rientrano nell'arte e nella scienza, e nella loro piena e incondizionata tutela che si rinviene nella Costituzione. E' la Costituzione che garantisce, nell'ambito del rispetto dei principi da essa sanciti, la diversità e quindi la pluralità dei progetti educativi. La garanzia della scuola paritaria non statale, che è contenuta nella Costituzione, ha precisamente questo significato. Lo Stato non deve imporre un unico progetto educativo, ma deve consentire, ed anzi favorire, al suo interno, il pluralismo delle attività formative e educative.

La libertà di scelta dell'istituto scolastico indirettamente risulta anche dalla libertà lavorativa, così come è costituzionalmente garantita. Dispone l'art. 4 della Costituzione: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Il riferimento alla libertà lavorativa come diritto di scelta implica anche necessariamente la garanzia costituzionale dell'attività di istruzione e formativa, che è funzionalizzata all'esercizio della specifica attività lavorativa che si è scelta. Anche questo aspetto contribuisce a rendere ineludibile la libertà di scelta dell'istituto scolastico che si intende far frequentare ai propri figli.

Per salvaguardare pienamente e in maniera concreta ed effettiva tale libertà di scelta la Costituzione definisce quindi un sistema formativo nazionale in cui scuola pubblica e scuola privata concorrono alla realizzazione del pluralismo. Il pluralismo scolastico presuppone, per essere veramente tale, anche la presenza di scuole non statali, oltre che pubbliche, e la possibilità concreta di accedere a queste ultime, oltre che alla scuola pubblica.

4. Dispone il 3° comma dell'art. 33: "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato". Ed il 4°: "La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi degli istituti di educazione che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali". Ed in attuazione di queste disposizioni ha statuito l'art. 1 della L. n. 62/2000: "Il sistema nazionale di istruzione (...) è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali (...)"

Ogni scuola paritaria ha un proprio progetto culturale specifico. Al riconoscimento della parità scolastica ciascun istituto scolastico non statale ha un vero e proprio diritto soggettivo, che deve ritenersi costituzionalmente tutelato. La presenza di un'ideologia privata e particolare si identifica con il pluralismo ideologico, che è alla base delle libertà costituzionali: libertà vuol dire pluralismo, e cioè che ognuno possa avere una propria ideologia distinta dalle altre; e questo vale anche per il settore della pubblica istruzione. Questo viene garantito attraverso la presenza di una scuola non statale parificata. Il concetto di servizio pubblico ha subito un'evoluzione, per cui si ammette che la relativa attività possa essere svolta anche da privati: in molti pubblici servizi, ed anche in quello scolastico, lo Stato è passato da soggetto gestore a soggetto regolatore, così da consentire pienamente anche l'utilizzazione di strutture private.

Attraverso questo sistema, viene garantito il pluralismo scolastico sulla base di un'offerta formativa che vede sullo stesso piano la gestione privata e quella pubblica, attraverso una parificazione delle due correlative diverse modalità di gestione. Si ha un sistema policentrico, anche se allo Stato viene mantenuto un ruolo di supremazia. Il servizio rimane pubblico, ed identico nei suoi contenuti, sia che la scuola sia pubblica che privata. La sua gestione può essere propria indifferentemente dell'una o dell'altra.

5. Né deve ritenersi di ostacolo alla presenza di una scuola non statale il fatto che essa sia caratterizzata quasi esclusivamente da finalità confessionali. Ciò è pienamente ammissibile, e ritenere che esso sia contrario alla Costituzione appare gravemente lesivo – oltre che del pluralismo ideologico – della libertà religiosa la quale, come è noto, è pienamente garantita.

La scuola non statale, quando non è mossa da finalità commerciali e di lucro, bensì vuole impartire ai suoi alunni un'educazione religiosa, si limita ad aggiungere un fine confessionale agli scopi che sono propri del servizio educativo; il che non deve dare luogo a discriminazioni, che sono espressamente vietate dall'art. 20 della Costituzione. La scelta di una scuola rientra nella libertà del singolo, non solo come espressione della libertà di scelta dell'istituto scolastico ma anche di libertà religiosa, la quale come tale è costituzionalmente tutelata. Ritenere che per la presenza del fine confessionale di una scuola debba essere contrario all'apertura ideologica garantita dalla Costituzione costituisce un'affermazione inaccettabile, apertamente persecutoria nei confronti del fenomeno religioso.

Non si può svalutare il fenomeno religioso, considerandolo culturalmente e moralmente riduttivo, perché ciò contrasta apertamente con i principi accolti dalla nostra Costituzione, ed ancor più con la specifica norma dell'art. 20, che vieta espressamente queste discriminazioni. La finalità religiosa non è contraria alla Costituzione, ma ha una sua piena validità che la equipara pienamente ad ogni altro scopo costituzionalmente tutelato. Non si può considerare la componente religiosa come una forma di oscurantismo che debba essere combattuta, in quanto solo la scuola laica e convenzionale sia costituzionalmente valida. Dispone l'art. 20 della Costituzione: "Il carattere ecclesiastico e il fine di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività". La laicità dello Stato, che la Costituzione garantisce, non si deve tradurre in misure repressive e discriminatorie nei confronti di quelle organizzazioni sociali, comunque denominate e strutturate, che abbiano finalità religiose.

Anche altre norme di carattere più generale vengono al riguardo in considerazione; e questo deve dirsi in particolare per l'art. 3 della Costituzione, sul principio costituzionale d'eguaglianza, secondo il quale "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali o sociali" (1° comma). Tale precetto vieta espressamente che vi siano discriminazioni dovute a motivi religiosi. Ed il divieto, chiarissimo, si applica in pieno a quelle organizzazioni le quali hanno finalità religiose. Ciò risulta dall'art. 2 della Costituzione, sui diritti inviolabili dell'uomo, del quale l'art. 3 costituisce una specificazione. Secondo l'art. 2 la tutela dei diritti umani ha una dimensione che non è soltanto individuale, ma anche collettiva, in quanto si riferisce, oltre che ai singoli soggetti, a quei gruppi sociali, e quindi a quelle organizzazioni che sono espressione, per quello che riguarda il caso di specie, di finalità religiose.

Secondo l'impostazione accolta dal legislatore Costituente, anche la scuola non statale è dunque in grado di svolgere un'utile funzione per il perseguimento dell'interesse collettivo,

attraverso il riconoscimento della parità scolastica. L'istruzione può essere impartita ottimamente anche da istituti, associazioni e enti religiosi; e la caratterizzazione ideologica non deve essere motivo di discriminazioni che contrasterebbero apertamente con quella salvaguardia di diritti umani, che la Costituzione si è impegnata a rispettare.

6. Nei confronti dei precetti costituzionali che garantiscono il pluralismo scolastico non varrebbe obiettare che solo la scuola pubblica è idonea a garantire il rispetto di quei principi morali che la Costituzione fa propri. L'educazione alla legalità ed il rispetto dei valori morali tutelati dalla Costituzione, che garantiscono l'osservanza delle regole di civile convivenza, può essere impartita indifferentemente dalla scuola pubblica e da quella privata, le quali sono parte integrante di un unico pubblico servizio. L'istruzione sempre presenta tale attitudine, anche quando venga impartita da privati i quali possiedano i requisiti prescritti. I requisiti di obiettività e di imparzialità, e tutte le prerogative che devono ritenersi caratterizzanti dell'attività formativa quale pubblico servizio, possono ricorrere anche per la scuola non statale, la quale sia parte integrante di un unico pubblico servizio, come la Costituzione prescrive. Il servizio scolastico pubblico è unitario, e presenta gli stessi requisiti, sia che venga gestito a livello pubblico che a livello non statale: in ogni caso l'attività formativa deve attenersi ai principi di libertà e democrazia garantiti dalla Costituzione repubblicana, della quale devono essere fatti apprendere i valori assoluti. E sotto questo aspetto non c'è nessuna differenza tra l'uno e l'altro tipo di scuola. Alla scuola parificata si applicano tutti quei principi che concernono la pubblica amministrazione, senza che al riguardo vi sia alcuna differenza.

È vero al contrario che la scuola non statale spesso presenta in misura maggiore quei requisiti di efficienza e di funzionalità che la scuola pubblica non sempre possiede; ed inoltre che quest'ultima, a differenza della scuola non statale, egregiamente si presta ad una propaganda politica, che costituisce una grave deviazione dai suoi fini istituzionali. Spesso nella scuola pubblica la Costituzione viene insegnata in maniera faziosa e distorta, trasformando i valori assoluti di cui è portatrice in un'ideologia di partito; il che, quando accade, fa rivivere, a distanza di tanti anni dalla sua caduta, alcuni fra gli aspetti più squallidi del passato regime.

7. La pubblica istruzione è stata oggetto, soprattutto in questi ultimi anni, di una campagna volta a contrastare la scuola privata, con l'obiettivo dichiarato di farla scomparire del tutto. Attualmente la presenza di una scuola non statale appare estremamente esigua, e ridotta di fatto quasi esclusivamente ad una scuola confessionale; e non solo il tentativo di ampliare il settore educativo privato sembra da tempo definitivamente tramontato, ma si è in presenza di una lotta feroce che viene combattuta contro gli istituti scolastici non statali, allo scopo di riservare la funzione educativa esclusivamente agli organi pubblici.

Tale tendenza contrasta apertamente con quanto prescrive la Costituzione in questo settore, e che ha lo scopo di garantire i diritti fondamentali della persona, quali sono inerenti alla libertà di istruzione, la quale si incentra sul pluralismo scolastico. Un servizio di pubblica istruzione monolitico, basato esclusivamente su una gestione burocratica, non garantisce certo tali diritti in maniera adeguata, perché contrasta apertamente con una libertà di scelta che nel settore della pubblica istruzione è garantita ai genitori degli alunni non solo dalla nostra Costituzione, ma anche a livello comunitario e internazionale. Il pluralismo ideologico in questo settore è necessariamente basato anche sulla presenza di una scuola non statale. Lo statalismo ne è esattamente l'antitesi, in quanto si traduce in una assoluta uniformità dell'istruzione impartita.

La lotta per introdurre un assoluto statalismo scolastico, che spesso anche in maniera fanatica viene condotta nell'ambito della scuola da molti componenti delle nuove generazioni, e dalla stragrande maggioranza degli intellettuali, costituisce forse la più pericolosa deriva totalitaria che si sia presentata nel nostro ordinamento da quando è entrata in vigore la Costituzione repubblicana. Ed è gravissimo che una battaglia come questa venga condotta in nome della Costituzione; perché è proprio la Costituzione che espressamente la vieta, allo scopo di garantire il rispetto dei diritti umani.

BIBLIOGRAFIA

A. PACE, *Il diritto all'istruzione nel tempo di crisi*, in *Dir. e soc.*, 2013, 31; M. GAGGERO, *Il diritto all'istruzione tra esigenze di unitarietà e differenziazione*, in *Quaderni reg.*, 2012, 347; M. COCCONI, *Istruzione*, in *Libro dell'anno del diritto-Enc. giur. Treccani*, Roma, 2012; A. CATELANI-M. FALANGA, *La scuola pubblica in Italia*, Brescia 2011; F. CORNALI, *La parola alle politiche. Come valutare successi e insuccessi dei provvedimenti sull'istruzione ?*, in *Riv. trim. di scienza dell'amm.*, 2011, 105; A. JACOPINO, *L'organizzazione amministrativa del sistema dell'istruzione: compatibilità costituzionale del modello*, in *Dir. Economia*, 2011, 285; M. PASSALACQUA, *Ricerca e istruzione nel prisma delle politiche di coesione*, in *Riv. giur. della scuola*, 2010, 271; M. PARISI, *L'autonomia dell'istruzione tra intervento pubblico e iniziativa privata. Tendenze ed esiti delle recenti dinamiche legislative e giurisprudenziali*, in *Quaderni dir. e politica eccl.*, 2008, 825; G. PACIULLO DELLA VALLE, *Scuole non statali primarie e secondarie: ordinamento amministrativo*, in *Riv. giur. della scuola*, 2008, 401; ID., *Le norme generali sull'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione*, in *Riv. giur. della scuola*, 2006, 229; A. RUGGERI, *Diritto all'istruzione*, in *Riv. giur. della scuola*, 2008, 769; E. DE MARCO (a cura di), *La pubblica istruzione*, in *Trattato di diritto amministrativo* diretto da G. Santaniello, Vol. XXXIX, Padova 2007; S. LARICCIA, *Laicità e confessionalità nella vita della scuola italiana*, in *Diritti dell'uomo*, 2007, 32; ID., *Istruzione pubblica e istruzione privata nella scuola italiana: i principi, la realtà*, in *Dir. eccl.*, 1987, 687; R. MORZENTI PELLEGRINI, *Istruzione e formazione nella nuova amministrazione decentrata della Repubblica*, Milano, 2004; A. SANDULLI, *Il sistema nazionale di istruzione*, Bologna, 2003; N. DANIELE, *Natura dell'attività esplicata dai servizi di istruzione*, in *Riv. giur. della scuola*, 2003, 512; ID., *Riflessioni sulla parità scolastica*, in *Riv. giur. della scuola*, 2002, 389; ID., *La parità scolastica*, in *Riv. giur. della scuola*, 2000, 367; C. MARZUOLI, *Istruzione e servizio pubblico*, Bologna 2003; M. RENNA, *Le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione*, in *Dir. Amm.*, 2002, 647; M. GIGANTE, *L'istruzione*, in *Trattato di diritto amministrativo* diretto da S. Cassese, Milano 2000; N. DANIELE, *La pubblica istruzione*, Milano 2001; G. GASPERONI, *L'organizzazione scolastica in Italia*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1999, 1035; F. DONATI, *Pubblico e privato nel sistema di istruzione scolastica*, in *Le Reg.*, 1999, 537; G. CIMBALO, *La scuola tra servizio pubblico e principio di sussidiarietà. Legge sulla parità scolastica e libertà nelle scuole private confessionali*, Torino 1999; U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento, istruzione, scuola*, in *Scritti scelti*, Padova 1999; ID., *Istruzione (diritto alla)*, in *Enc. del dir.*, Vol. XLI, Milano 1989; A. MATTIONI, *Scuola pubblica e scuola privata*, in *Dig. Pubbl.*, Vol. XIII, Torino 1997; ID., *L'art. 33 della Costituzione: due ipotesi di integrazione*, in *Pol. del dir.*, 1996, 1116; M. SALAZAR, *La gestione sociale della scuola*, Milano 1996; G. PITRUZZELLA, *Il pluralismo della scuola e nella scuola*, in *Scritti in*

onore di Feliciano Benvenuti, Vol. IV, Modena 1996; A. MURA, *Scuola, cultura e ricerca scientifica*, in G. AMATO-A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, Bologna 1997; ID., *Istruzione privata*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. XVIII, Roma 1990; U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento, istruzione, scuola*, in *Scritti scelti*, Padova 1999; ID., *Istruzione (diritto alla)*, in *Enc. del dir.*, Vol. XLI, Milano 1989; G. CALCERANO-L. MARTINEZ Y CABRERA, *Scuola*, in *Enc. del dir.*, Vol. XLI, Milano 1989; S. CASSESE, *La scuola italiana tra Stato e società: servizio pubblico statale e non statale*, in *Foro it.*, 1991, V, 213; ID., *La scuola: ideali costituenti e norme costituzionali*, in *Giur. Cost.*, 1974, 3614; S. CASSESE-A. MURA, *Artt. 33-34*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione. Rapporti etico-sociali*, Bologna-Roma 1976; V. CRISAFULLI, *La scuola nella Costituzione*, in *Riv. trim. di dir. pubbl.*, 1956, 54; R. LUCIFREDI, *I principi costituzionali dell'ordinamento scolastico italiano*, in *Riv. giur. della scuola*, 1964, 1; M. MAZZIOTTI, *Diritti sociali*, in *Enc. del dir.*, Vol. XII, Milano 1964; V. CRISAFULLI, *Autonomia e libertà della scuola*, in *Riv. giur. della scuola*, 1965, 23; E. SPAGNA MUSSO, *Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana*, Napoli 1961; G. ROSSI, *La scuola di Stato*, Roma 1974; C. ESPOSITO, *Contenuti e limiti della libertà di istituire scuole*, in *Giur. Cost.*, 1958, 486; S. FOIS, *La disciplina della libertà della scuola privata*, in *Rass. parl.*, 1958, 486; S. DE SIMONE, *Pluralismo scolastico e scuola non statale*, in *Riv. giur. della scuola*, 1971, 566; A. MATTIONI, *Osservazioni sulla scuola paritaria nella Costituzione*, in *Jus*, 1962, 239; M. BERTOLISSI, *Scuole private e finanziamento pubblico: un problema da riconsiderare*, in *Dir. e soc.*, 1985, 553; M. ZUCCHINI, *La Corte evita di riaprire il dibattito sui finanziamenti alla scuola privata*, in *Giur. it.*, 2004, I, 3; E. SPAGNA MUSSO, *Sulla legittimità costituzionale di finanziamenti statali alle scuole private*, in *Rass. di dir. pubbl.*, 1965, 603; M. C. FOLLIERO, *Finanziamenti alla scuola privata: la scorciatoia delle Regioni e la via maestra del Parlamento. La Corte dice ni all'esperimento della Regione Emilia Romagna*, in *Diritto eccl.*, 1998, 492; F. RIMOLI, *Scuole private e pubblici finanziamenti: la Corte prende tempo*, in *Giur. Cost.*, 1998, 705.